

Novità in materia fiscale: sintesi delle principali modifiche di natura fiscale intervenute con il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 e con il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

Innalzamento al 20% dell'aliquota di tassazione dei proventi

Il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 ha uniformato la tassazione dei "redditi di capitale" (es. interessi derivanti da depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, dividendi azionari etc.) e dei "redditi diversi" di natura finanziaria (es. plusvalenze realizzate mediante la vendita di strumenti finanziari), fissando l'aliquota del 20% per le ritenute e le imposte sostitutive da applicarsi sui predetti redditi. Sono esclusi dall'aumento della tassazione al 20%, tra gli altri, i Titoli di Stato italiani ed equiparati (es. buoni fruttiferi postali) e le obbligazioni emesse dagli Stati che, sulla base di specifiche convenzioni, consentono un adeguato scambio di informazioni (paesi della c.d. "white list"), per i quali è rimasta inalterata l'aliquota del 12,50%.

L'aliquota del 20% si applica ai "redditi di capitale" divenuti esigibili (ad esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, per i quali vige il criterio della maturazione) ed ai "redditi diversi" realizzati a partire dal 1° Gennaio 2012; è applicata, inoltre, ai dividendi percepiti dal 1° Gennaio 2012 e ai proventi sulle obbligazioni e sui titoli similari maturati a partire dal 1° Gennaio 2012.

Per i suddetti titoli, con cedole che giungono a maturazione dopo il 31/12/2011 ma entro il 31/12/2012, alla scadenza della cedola, alla cessione e/o al rimborso del titolo, verrà applicata l'aliquota del 12,50 % sul rateo proventi maturato fino al 31/12/2011 e del 20% sul rateo maturato successivamente.

Per tutti i titoli con cedola che giunge a maturazione dopo il 31/12/2012, per gli strumenti di tipo "zero coupon" e per i titoli con prezzo di emissione sotto la pari e scadenza successiva al 31/12/2012, sono state eseguite, con riferimento alla data del 31/12/2011, le operazioni di addebito del 12,50% e, contestualmente, di accredito del 20% sul rateo cedolare e/o rateo mantello maturati fino alla predetta data. Alla scadenza naturale della cedola, alla cessione e/o al rimborso del titolo, si addebiterà l'imposta sostitutiva del 20% sull'intero importo del rateo cedolare e/o rateo mantello maturati.

Riguardo ai "redditi diversi", la nuova normativa stabilisce che le "minusvalenze" realizzate fino al 31/12/2011, e non ancora compensate, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze conseguite successivamente solo per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di riporto ordinariamente previsti.

Esercizio opzione di "affrancamento"

Il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 ha previsto, altresì, la facoltà di "affrancare" le eventuali plusvalenze/minusvalenze, relative agli strumenti finanziari posseduti al 31/12/2011 nonché alla data di esercizio dell'opzione, calcolate sulla base del valore degli stessi al 31/12/2011. Per i rapporti in regime dichiarativo l'opzione si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti ed è esercitata in sede di dichiarazione dei redditi mentre per i rapporti in regime amministrato, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e alle quote di OICVM non inclusi in un rapporto di custodia e amministrazione ed è esercitabile entro il 31/3/2012, presso gli Intermediari con comunicazione scritta. Questi ultimi provvederanno ad addebitare ai richiedenti l'imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze maturate al 31/12/2011.

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative agli strumenti finanziari

Il D. L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, ha previsto con decorrenza dal 1° Gennaio 2012, per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, l'applicazione di un'imposta di bollo nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012 (1,5 per mille annuo dal 2013) sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, con un minimo di € 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, con un massimo di € 1.200,00. La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni in ordine a quanto sopra potrà rivolgersi all'Ufficio Postale più vicino oppure potrà contattare dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 il servizio "Posterisponde" al numero verde 803.160.